



COMUNE DI CATENA NUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 65 del Reg. data 21/05/2018

OGGETTO: Autorizzazione stipula convenzione con Associazione San Pio per ricovero residenziale disabile C.M. presso Comunità Alloggio "San Francesco" – anno 2018.

L'anno duemila diciotto il giorno Ventunesimo, del mese di maggio alle ore 16,00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

		P	A	
1	BIONDI	Aldo	X	Sindaco
2	BUA	Vincenzo	X	Vice- Sindaco
3	COLICA	Laura	X	Assessore
4	GUAGLIARDO	Antonio	X	Assessore
5	PAPA	Rita	X	Assessore
Totale		03	02	

Partecipa il Segretario comunale **Dott. Filippo Ensabella**. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

.....

modifiche/sostituzioni (1)

.....

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91;

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91;

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione stipula convenzione con Associazione San Pio per ricovero residenziale disabile C.M. presso Comunità Alloggio "San Francesco" – anno 2018.

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE**

Redigente: **il responsabile procedimento**

Dott. Mariano Saccullo



Saccullo M. b/n

Richiamata la deliberazione di G. M. n. 23 del 05/03/2014 con la quale si è disposto il rinnovo della convenzione con l'Associazione San Pio – via Leopardi 7, Leonforte per il ricovero del sig. C.M. nella Comunità alloggio San Francesco per disabili psichici, con sede operativa a Leonforte;

Vista la nota prot. n. 678/17, qui assunta al prot. n. 1884 del 16/02/2018, con la quale il Dipartimento Salute Mentale - CSM di Enna ha comunicata la necessità che il suddetto ricoverato continui sino al 31.12.2018 il percorso riabilitativo-terapeutico intrapreso in detta comunità alloggio;

Vista, altresì, la nota prot. n.62 del 06/02/2010, pervenuta in data 16/02/2018 prot.n.1887, con la quale il suddetto Dipartimento – ha comunicata la sua disponibilità a compartecipare al costo della retta, a decorrere dalla data di effettiva ammissione 23/12/2010, con proroga di 365 a decorrere dal 01.01.2018;

Rilevato che l'importo di tale compartecipazione è pari al 50% della retta in quanto questo Comune, con nota prot.n. 11422 del 27.10.2016, ha data la propria disponibilità a compartecipare ai progetti del Piano Azione Locale nell'ambito del Piano strategico della salute mentale, nel rispetto del DPCM 2001;

Dato Atto che trattasi di spese necessarie onde evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente ai sensi dell'art. 63 del D.Leg.vo 267/2000 nel senso che bisogna garantire il ricovero nella suddetta struttura;

Considerato che - risultando il ricoverato sig. C.M., a tutt'oggi, collocato presso la Comunità Alloggio "San Francesco" sita in Leonforte - si ritiene necessario, autorizzare la stipula della convenzione con detta struttura, per il ricovero del suddetto, per il periodo dal 01/01/2018 e per anni 3, salvo modifiche, impedimenti, nuove disposizioni o non autorizzazione da parte dell'ASP a corrispondere il 50% della retta di ricovero;

Visto il Provvedimento dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 2° Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari – Ufficio Piano - n. 1168 del 25/05/2015, che, all'art. 1, decreta che l'Ente "Associazione San Pio", con sede legale via Leopardi,7 Leonforte - è iscritto al n. 4155 dell'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di disabili psichici presso la Comunità Alloggio sita in Leonforte - via Leopardi 7 e per una ricettività di n. 10 unità;

Rilevato che non sussistono motivi di esclusione della suddetta Cooperativa Sociale a contrarre con la P.A., ai sensi dell'art.80 del dlgs n.50/2016, come evince dall'estratto del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Enna, e pervenuta in pec il 11.04.2018, ed assunta al prot. n.4213 del 13/04/2018;

Richiamate le circolari dell'Assessorato EE.LL. n. 7/99, n. 3/2000 e n. 7/2002 inerenti le direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali, nelle quali si ribadisce l'obbligo dei Comuni di provvedere al ricovero segnalato dal D.S.M. dei soggetti affetti da disabilità mentale;

Considerato che, in base alle vigenti disposizioni regionali (cfr. Decreto Assessoriale n. 867 del 25/06/1996, circolare n. 8 del 27/06/1996), l'accesso ai servizi residenziali è gratuito per i soggetti privi di reddito, mentre gli utenti in possesso di reddito proprio compartecipano al costo del servizio residenziale versando il 50% del reddito personale se autosufficienti ed il 65% se parzialmente o non autosufficienti sino alla concorrenza del costo del servizio medesimo e che ai titolari di pensione sociale è richiesta una compartecipazione pari rispettivamente ad 1/3 della pensione se autosufficiente ed 1/2 se non autosufficiente e che inoltre l'indennità di accompagnamento per l'accesso ai servizi residenziali concorre alla determinazione del reddito in quanto il ricovero avviene con onere a carico parziale della Pubblica Amministrazione;

Che, in relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'Amministrazione Comunale, d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni e che detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo Sanitario nei cui confronti l'Amministrazione Comunale provvederà ad esercitare azione di rivalsa;

Che l'Assessorato regionale della Famiglia eroga un contributo, annualmente, a supporto della spesa finanziaria sostenuta dai Comuni nell'ambito dei servizi o interventi sociali, finalizzato al mantenimento dei disabili mentali ospiti di strutture residenziali di tipo comunitario (Comunità alloggio, case Famiglia) in attuazione delle vigenti disposizioni (L.R. n. 22/86, D.A. Sanità 30/12/96) con utilizzo di specifico stanziamento del bilancio regionale ex art. 127, comma 47, L.R. n. 17/2004, da ripartire in rapporto all'utenza assistita;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n.158 del 04/06/1996, con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86;

Atteso che lo schema di convenzione-tipo per Comunità Alloggio per disabili psichici è l'allegato "D" al suddetto decreto presidenziale;

Visto il suddetto schema di convenzione, qui allegato, che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente e la Comunità Alloggio;

Vista la L.R. n. 22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;

Vista la circolare assessoriale n. 8 del 27/06/96, prot. n. 2101/A, recante disposizioni relative alla modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali – Convenzione-tipo;

Ritenuto pertanto provvedere in merito;

**PROPONE
CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di autorizzare il responsabile del Settore Solidarietà Sociale a stipulare - secondo l'allegato schema - la convenzione – che dovrà regolare i rapporti tra questo Comune e l' Associazione San Pio - Comunità Alloggio San Francesco – per disabili psichici - sita in Leonforte;
2. dare atto che la suddetta convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sua stipula, salvo modifiche, impedimenti, nuove disposizioni o non autorizzazione da parte dell'ASP a corrispondere il 50% della retta di ricovero;
3. di autorizzare, quindi, il rinnovo del ricovero del sig. C.M., sino al 31.12.2018, nella citata Comunità alle condizioni della suddetta convenzione, salvo disposizione contraria da parte del Dipartimento Salute Mentale di Enna;
4. di autorizzare il Sindaco ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna per l'integrazione della retta giornaliera nella misura del 50% che questo Ente dovrà corrispondere alla Comunità alloggio ai sensi dell'art. 14 della convenzione;
5. di autorizzare il Sindaco a richiedere al competente l'Assessorato regionale della Famiglia il contributo, annualmente, a supporto della spesa finanziaria sostenuta dai Comuni nell'ambito dei servizi o interventi sociali, finalizzato al mantenimento dei disabili mentali ospiti di strutture residenziali di tipo comunitario (Comunità alloggio, case Famiglia) in attuazione delle vigenti disposizioni (L.R. n. 22/86, D.A. Sanità 30/12/96);
6. di dare atto che i disabili psichici partecipano al costo del servizio secondo le norme vigenti;
7. di dare atto che trattasi di spese necessarie onde evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente ai sensi dell'art. 63 del D.Leg.vo 267/2000 nel senso che bisogna garantire il ricovero nella suddetta struttura;
8. di dare atto che la spesa, relativa al 2018, necessaria per il ricovero di cui trattasi viene affrontata con l'impegno IX 91/2017 assunto dal Responsabile del Settore Solidarietà di questo Comune con determinazione n. 418 del 18.12.2017.

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI**

Il giorno _____ nei locali _____ tra L'Amministrazione comunale di _____, legalmente rappresentata dal sig. _____, domiciliato per la carica presso _____ e il sig. _____ nato a _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____, con sede in _____ iscritto all'albo regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. _____ posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di _____ in attuazione delle leggi regionali n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente _____ per la gestione della comunità alloggio sita in _____ via _____ inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. _____ unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d' intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 *Personale*

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle <<abilità quotidiane>>;
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare)

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6
Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7
Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8
Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9
Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10
Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere in rimborso in aggiunta alle rette come appreso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11
Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €. _____ per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. 15,49, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolati.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

È escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha la facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 963/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di _____.

L'ente contraente

L'ente locale



Proposta di Deliberazione n. 71 del 21.05.2018

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 21.05.2018



IL RESP. DELL'UFFICIO

Speciale Mazzola

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 21/05/2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
1434/5	12.04-1.04.	comp./res. 2018	€	€	€
		comp./res. 200...	€	€	€
		comp./res. 200...	€	€	€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme per uso amministrativo

L' U. O. DELL' UFFICIO SEGRETERIA

Lì,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

L'U. O. DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Lì,

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. del registro in data 22-05-2018.

Lì, 22.05.2018



IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

L' U. O. DELL' UFFICIO PROTOCOLLO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

L' U. O. UFFICIO SEGRETERIA

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ...12..... comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

L' U. O. DELL' UFFICIO SEGRETERIA

Lì,